

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 36-1881

Approvazione Protocollo d'Intesa Università' degli Studi di Torino - Regione Piemonte - Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'inserimento di n. 3 unita' nel Corso di Laurea della professione sanitaria in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Anno 2010-2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

Il D.L.vo 30/12/92, n. 502 (così come modificato dal D. L.vo 517/93) all'art. 6 comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:

- la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
- con apposito D.M. 02.04.2001, il M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Sanità ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che:

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha avanzato una richiesta di inserimento di n. 3 studenti della Regione stessa al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2010-2011;
- tale richiesta è motivata da un'accertata grave carenza di tale professionalità nella Regione e dalla impossibilità di attivare il corso in tale sede;
- considerato che l'Università degli Studi di Torino con Deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 25.02.2010 ha approvato la riserva di n. 3 posti per studenti valdostani;
- visto il verbale del 07.12.2010 della Commissione Paritetica Regione-Università istituita, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24.1.1995 n. 10, con il quale viene preso atto della richiesta della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- sentito il parere della Commissione di valutazione, di cui all'art. 7 del Protocollo d'Intesa, riunitasi in data 09 giugno 2010;

ritenuto, per le ragioni espresse in premessa, di accogliere la richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta,

la Giunta Regionale unanime,

visto l'art. 6 comma 3 del D.L.vo 30/12/92, n. 502 (così come modificato dal D. L.vo 517/93) (S.O. Gazz. Uff. 7.1.1994, n. 4);

visto il D.M. 24.9.1997 (Gazz. Uff. 16.7.99, n. 165);

visto il D.M. 02.04.2001 (Gazz. Uff. del 05.06.2001, n. 136 suppl. ord. al n. 128);

delibera

- di approvare il Protocollo di Intesa Università degli Studi di Torino - Regione Piemonte - Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'inserimento di n. 3 unità nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico anno 2010-2011. (All. A) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare al Presidente della Regione o all'Assessore competente la stipula del Protocollo in argomento come da allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L'INSERIMENTO DI N. 3 UNITA' NEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ANNO 2010/2011).

TRA

La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, rappresentata da

E

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Augusto ROLLANDIN, nato a _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta - P.zza Deffeyes, 1.

E

L'Università degli Studi di Torino, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a _____, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8.

Premesso che:

Il D.L.vo 30/12/92, n. 502 (così come modificato dal D. L.vo 517/93) all'art. 6 comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede specificamente che:

- la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
- con apposito D.M. 02.04.2001, il M.U.R.S.T., di concerto con il Ministero della Sanità, ha regolamentato le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in considerazione della richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta di inserimento di n. 3 studenti della Regione stessa al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico presso l'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2010/2011 motivata da un'accertata carenza di tale professionalità nella Regione e dall'impossibilità di attivare il corso in tale sede;
- considerato che l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. del ha approvato la riserva di n. 3 posti aggiuntivi, rispetto alla programmazione della Regione Piemonte per studenti della Valle d'Aosta:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

la formazione degli studenti in Tecniche di Laboratorio biomedico dovrà avvenire:

a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;

b) nel rispetto della programmazione del fabbisogno quantitativo previsto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 1
(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'inserimento di n. 3 studenti della Valle d'Aosta nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico, in accordo al D.M. 02/04/2001, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli, presso l'Università degli Studi di Torino.

ART. 2
(Programmazione)

L'Università degli Studi di Torino approva con cadenza annuale le richieste di inserimento della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie da integrare ai Corsi di Laurea già attivati presso la sede di Torino per la Regione Piemonte e le risorse a disposizione.

ART. 3
(Accordi attuativi)

L'Università e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Leg.vo 502/92, provvedono a stipulare apposito accordo attuativo per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e, in particolare, la possibilità di utilizzare risorse didattiche e strutturali per lo svolgimento di parte del percorso formativo, ivi incluse la tutela e la sorveglianza fisica e medica relative ai rischi derivanti dalle specifiche attività di tirocinio.

ART. 4
(Selezione dei Candidati)

1. Lo studente deve indicare nella domanda che concorre per il contingente relativo alla Valle d'Aosta.
2. L'accesso alle prove di ammissione è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese, secondo la Deliberazione di Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 3089 del 27.08.2001.
3. Per l'assegnazione dei posti in oggetto si terrà conto:
 - della graduatoria generale del Corso di Laurea, considerando soltanto gli studenti che hanno fatto domanda di ammissione per il contingente della Valle d'Aosta;
 - dell'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma a) del d. lgs. n. 81/2008).

ART. 5
(Attività didattica)

1. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica per il Corso di studi in oggetto l'Università degli Studi di Torino assicura agli studenti della Valle d'Aosta le stesse condizioni

previste dal Protocollo di Intesa in vigore attivato tra la Regione Piemonte e l'Università per l'attivazione del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Tecniche di Laboratorio biomedico.

2. L'attività di tirocinio sarà svolta presso le strutture individuate dal Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico, presso l'Azienda U.S.L. di Aosta, potranno inoltre essere utilizzate, in funzione delle necessità didattiche e sulla base dell'organizzazione del percorso didattico, anche strutture accreditate della Valle d'Aosta.

ART. 6 (Oneri)

L'Università degli Studi di Torino ha a proprio carico gli oneri previsti dal Protocollo di Intesa in vigore attivato tra la Regione Piemonte e l'Università per l'attivazione del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha a proprio carico l'accertamento medico nei confronti dei discenti che frequentano il corso di laurea in oggetto, al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica alla mansione specifica, nonché la tutela e la sorveglianza fisica e medica relativa ai rischi derivanti dalle specifiche attività di tirocinio per il tramite dell'Azienda Sanitaria Regionale.

Gli oneri finanziari a carico della Valle d'Aosta vengono quantificati tenendo conto di:

- numero studenti iscritti;
- strutture didattiche;
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche;

e consistono in un contributo pro-capite di € 4.100,00=, che verranno trasferiti dall'Azienda U.S.L. di Aosta direttamente al Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Eventuali oneri, derivanti dal percorso didattico da parte dell'Azienda U.S.L. di Aosta, verranno disciplinati nell'accordo attuativo di cui all'art. 3.

Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

ART. 7 (Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente protocollo è individuata presso il Settore "Politiche delle Risorse Umane dipendenti e convenzionate con il S.S.R." della Direzione DB20 "Sanità" dell'Assessorato regionale alla Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella persona dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Università di Torino nella persona del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell'Assessore alla Sanità o suo delegato.

ART. 8
(Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

ART. 9
(Modifiche in itinere)

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'Intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 7.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, li'

Il Presidente della
Regione Piemonte
(On. Roberto COTA)

Il Presidente della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Augusto ROLLANDIN)

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Torino
(Prof. Ezio PELIZZETTI)